

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2013, n. 39-6441

Art. 19, Legge 157/1992. Art. 2, comma 2, L.r. 17/1999 e L.r. 9/2000 e s.m.i.. Approvazione delle "Linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte".

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto l'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

vista la l.r. 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

vista la l.r. 27 gennaio 2000, n. 9 e s.m.i. (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate");

premesso che negli ultimi decenni il territorio regionale piemontese ha assistito ad una consistente e costante espansione di specie di fauna selvatica, in particolare ungulati, e che tale fenomeno ha nel tempo creato situazioni di criticità che spesso vedono contrapporsi all'espansione in questione categorie di cittadini che lamentano i danni che ne conseguono;

considerato che la percepita inadeguatezza delle risorse destinate al risarcimento ovvero degli interventi di contenimento delle specie sottolineata da più parti necessita di interventi risolutivi da parte degli Enti preposti;

considerato che la gravità del problema è stata riconosciuta dalla XIII Commissione Permanente (Agricoltura) della Camera dei Deputati nel "Documento" approvato nella seduta del 20 luglio 2011 a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, conclusioni ribadite nella seduta del 19 giugno 2013;

tenuto conto di quanto sancito dall'art. 1, comma 1, della citata legge 157/1992 in ordine alla natura patrimoniale e pubblica della fauna selvatica;

considerato, ciò stante, che obiettivo da perseguire è l'equilibrio ottimale tra la fauna selvatica presente sul territorio e le attività antropiche che si realizza sul medesimo attraverso il contenimento numerico delle specie più impattanti;

considerato, pertanto, che il contenimento della fauna selvatica è strumento di gestione che deve essere esercitato nei confronti di quelle specie che, per consistenza numerica, diffusione ed impatto ambientale, entrano in conflitto con le altre specie, con le attività antropiche e con la tutela dell'ambiente;

tenuto conto che il controllo della fauna deve essere attuato, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente (ISPRA), prioritariamente mediante il ricorso a metodi ecologici o, in alternativa e limitatamente ai casi in cui si evidenzia l'inefficacia dell'utilizzo di tali metodi, attraverso l'attuazione di piani di cattura e/o abbattimento;

rilevata l'esigenza, ai fini dell'attivazione delle predette azioni di contenimento numerico, di un'indagine preliminare che dimostri l'effettivo impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole da parte della specie "target";

sottolineata, inoltre, la necessità di operare una stima iniziale sulla presenza, nel territorio oggetto di intervento, della suddetta specie "target", da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento;

considerate le differenti caratteristiche delle specie faunistiche che producono i danni più consistenti e rilevato che il controllo delle stesse deve conseguentemente essere attuato con modalità e mezzi

differenziati ed in tempi e periodi diversi, tenendo conto dell'etologia che contraddistingue ciascuna;

considerato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge regionale 8 luglio 1999 n. 17, le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di controllo per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro, a livello regionale, scarsamente omogeneo;

rilevata, pertanto, la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento;

viste le "Linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte" predisposte per le ragioni sopra descritte;

considerato che le suddette "Linee guida" sono state sottoposte, con nota n. 17011/DB1111 del 10.9.2013, al parere dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca dell'ambiente (ISPRA) che, con lettera n. 0036355/T-A24 del 13.9.2013, ha formulato al riguardo alcune specifiche osservazioni;

considerato che tali osservazioni sono state integralmente accolte;

ritenuto, quanto sopra premesso di approvare le predette "Linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte", allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le ragioni esposte nelle premesse, di approvare le "Linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte", allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO, LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO E IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE ED ALLOCTONE NELLA REGIONE PIEMONTE

PREMESSA

Le presenti linee guida rappresentano lo strumento di attuazione tecnico-gestionale per il controllo della fauna selvatica ai fini della gestione del patrimonio faunistico di interesse conservazionistico e venatorio, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico.

A tal fine l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un punto di riferimento essenziale per quanto attiene la gestione e la conservazione della fauna selvatica e dell'ambiente in cui essa vive e si riproduce e, ai sensi dell'articolo 19 della legge 157/1992, interlocutore fondamentale soprattutto per quanto concerne gli interventi di controllo delle popolazioni animali selvatiche.

A - OBIETTIVI GENERALI PER IL CONTROLLO DELLE SPECIE PROBLEMATICHE

Le interazioni tra la fauna selvatica e le attività antropiche sono aumentate molto negli ultimi decenni a seguito dell'affermarsi di specie alloctone da un lato e di alcune specie autoctone dall'altro, con esiti spesso conflittuali. Le esigenze della fauna selvatica e degli agricoltori devono quindi trovare delle risposte che tengano conto delle rispettive necessità. Il contenimento della fauna selvatica è uno strumento di gestione che deve essere esercitato nei confronti di quelle specie che, per consistenza numerica, diffusione e impatto ambientale, entrano in conflitto con le altre specie, con le attività antropiche e con la tutela dell'ambiente.

Attualmente, tutte le amministrazioni provinciali approvano, attuano e/o coordinano piani di controllo per diverse specie, seguendo proprie strategie, metodologie e tempistiche, che tracciano un quadro a livello regionale scarsamente omogeneo.

Da quanto esposto sinora si rileva la necessità di uniformare ed armonizzare le azioni di controllo della fauna selvatica attuate sul territorio regionale, elaborando criteri uniformi di intervento relativi ad ogni singola specie, ai quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani provinciali di contenimento.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 157/1992, nei documenti tecnici predisposti dall'ISPRA vengono contemplate due fasi di intervento: una in cui, per il controllo della fauna, si prevede prioritariamente il ricorso a metodi ecologici, e una seconda che, limitatamente ai casi in cui si evidenzia l'inefficacia dell'utilizzo di tali metodi, contempla la possibilità del ricorso a piani di cattura e/o abbattimento.

Il presente documento intende definire linee guida di intervento cui la Regione Piemonte e le Province debbono adeguarsi in modo da rendere da un lato tali interventi più omogenei ed efficaci e dall'altro sveltire per tutti gli Enti interessati (Regione, Province, ISPRA), le pratiche burocratiche ad essi connesse.

B - MONITORAGGIO

1. Per l'elaborazione dei programmi di prevenzione e di eventuali piani di controllo numerico verso specie responsabili di squilibri ecologici, danni alle colture o incidenti stradali, deve essere prevista un'indagine preliminare che dimostri l'effettiva presenza di impatto sulle biocenosi e sulle produzioni agricole. A tal fine deve essere elaborata una stima iniziale della presenza della specie sul territorio oggetto di intervento, da ripetersi al termine del periodo previsto per l'attuazione dei piani di prevenzione e/o contenimento.

2. Le valutazioni sulla verifica dell'efficacia dei programmi di prevenzione o contenimento, rispettivamente per i programmi di mitigazione dell'impatto sulle colture e per quelli di contenimento dell'incidenza sulle biocenosi, devono basarsi sui seguenti parametri:

- a) andamento dei danni alle colture o infrastrutture imputabili alla specie, espressi come euro/ha per T.A.S.P. delle unità territoriali in esame;

- b) andamento della consistenza numerica delle principali specie preda in rapporto al medesimo dato riferito al predatore oggetto di controllo.
3. I censimenti si possono distinguere in:
- a) censimenti esaustivi che riguardano il conteggio degli animali presenti;
 - b) censimenti per aree-campione.

Metodologie di censimento ed elaborazione dei risultati

L'applicazione di qualsivoglia metodologia di censimento fornisce sempre un numero minimo certo di capi che risentirà, inevitabilmente, di alcuni fattori (condizioni climatiche nei giorni dell'operazione e nelle settimane precedenti, pressione di osservazione, ecc.) in grado di determinare un'elevata variabilità.

Il risultato dei censimenti quale rappresentazione numerica di una popolazione e del suo andamento demografico andrà quindi valutato con spirito critico ed è utile al fine di ricavare indicazioni su alcuni parametri di interesse gestionale.

Di seguito vengono riportate le metodologie utilizzabili e le prescrizioni per ciascuna specie.

Osservazione diretta da percorsi e da punti fissi previamente individuati

E' un censimento utilizzabile per tutte le specie, volto a determinare il numero minimo di soggetti presenti al momento dell'operazione nell'area oggetto d'indagine. Il metodo permette di censire solo una parte dei capi presenti con sottostime variabili a seconda della specie e delle caratteristiche ambientali.

Un censimento di questo tipo prevede:

- a) la suddivisione dell'areale occupato dalla specie in settori di censimento. Per limitare la possibilità di doppi conteggi è bene individuare dei confini corrispondenti ad ostacoli naturali e procedere alle operazioni in un numero limitato di giorni, possibilmente consecutivi;
- b) la suddivisione di ogni settore di censimento in zone di osservazione. La zona rappresenta l'unità territoriale censibile da ogni rilevatore. L'estensione di ogni singola zona di osservazione può variare notevolmente in relazione alla morfologia del territorio e all'alternanza di ambienti aperti e di ambienti chiusi;
- c) l'osservazione dei capi nella zona di competenza mediante uso di binocolo e, possibilmente, di cannocchiale e la scrupolosa compilazione di apposita scheda riportante luoghi di avvistamento, orari, numero di capi.

Conteggio notturno con faro

Questo metodo consiste nel conteggio notturno da automezzo munito di faro su percorsi predefiniti ed è consigliabile alle quote più basse. Ideali risultano equipaggi composti da operatori con compiti differenziati. E' conveniente, data l'imprevedibilità del comportamento degli animali "sotto faro", privilegiare l'aspetto quantitativo del rilievo. Al fine di evitare doppi conteggi i percorsi dovranno, nel limite del possibile, evitare di percorrere più volte le stesse strade e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro.

Questo metodo è di organizzazione meno impegnativa e più facilmente ripetibile anche per più serate consecutive. Esiste infatti un'elevata variabilità da una sera all'altra di censimento, in particolare legata al mutare delle condizioni climatiche.

La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

Conteggio con termocamera

Il progresso continuo in ambito tecnologico oggi permette l'utilizzo di tecnologie militari altamente sofisticate: le termocamere.

La termocamera è uno strumento molto sofisticato che consente di rilevare l'energia termica emessa da esseri viventi (uomini e animali) indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

L'energia termica passa attraverso numerosi mezzi oscuranti, tra cui fumo, polveri, fogliame non folto, nebbia leggera e pioggia. Diversamente da una normale fotocamera a colori, la termocamera riesce a vedere chiaramente attraverso gli agenti oscuranti sopra citati.

Il metodo di censimento con la termocamera può essere paragonato a quello del conteggio notturno con faro, con la differenza che con la termocamera il censimento può avvenire anche con condizioni atmosferiche avverse, quali nebbia, pioggia, presenza di fogliame, ecc. Questa tecnologia può essere usata anche nelle ore diurne, migliorando così la contattabilità con le specie da censire.

Questa metodologia di censimento con termocamera prevede il conteggio dei capi avvistati percorrendo percorsi predefiniti, con i modelli più avanzati di termocamera si ha la possibilità di registrare il video del percorso e i dati rilevati possono essere valutati in un secondo momento.

Per lo svolgimento del censimento dovranno essere istruiti alcuni operatori con compiti differenziati. Sulla scheda del censimento dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche della termocamera che si utilizza.

Al fine di evitare doppi conteggi gli operatori dovranno percorrere i transetti predefiniti, non più di due volte per giornata di censimento e il conteggio deve avvenire contemporaneamente sul lato destro e sinistro del transetto.

La standardizzazione della metodica su percorsi ripetuti negli anni consente altresì di individuare la tendenza demografica della popolazione.

I periodi idonei in cui effettuare i censimenti sono i seguenti:

CORVIDI

Le stime di presenza si basano sul conteggio dei nidi da autovettura su percorsi campione (transetti) di lunghezza proporzionale all'area di intervento (con una copertura ideale del 20% di intervento), da compiersi a fine inverno (febbraio-marzo). Tali transetti consentono di definire degli indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA) riferiti alla zona di intervento.

Ad integrazione del suddetto metodo sarà attuato il conteggio degli individui da autovettura in periodo estivo su percorsi campione, di lunghezza proporzionale all'area d'intervento.

I dati ottenuti saranno correlati agli indici di impatto della specie riferiti ai danni prodotti alle colture agricole e ai tassi di accrescimento delle specie faunistiche oggetto di censimento ove disponibili.

SILVILAGO

Il silvilago è un animale alloctono, di cui è auspicabile l'eradicazione.

La sua tendenza a colonizzare nuovi territori con caratteristiche ambientali idonee consigliano un tempestivo intervento.

L'impatto della specie sul territorio interessato deve essere evidenziata in una relazione che accompagna la proposta di piano di controllo.

NUTRIA

La nutria è un animale alloctono, spesso responsabile di gravi danni, di cui è auspicabile l'eradicazione.

La sua tendenza a colonizzare nuovi territori con caratteristiche ambientali idonee e le difficoltà di contenerla quando si è insediata stabilmente consigliano un tempestivo intervento.

L'impatto della specie sul territorio interessato deve essere evidenziata in una relazione che accompagna la proposta di piano di controllo.

VOLPE

Le stime di presenza si basano sul conteggio notturno della volpe con faro su percorsi campione standardizzati, dal quale ricavare indici chilometrici di abbondanza relativa (IKA).

C - FORMULAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO

1. I piani di controllo vengono redatti per le seguenti finalità:

per la specie volpe:

- a) diminuire l'impatto predatorio su specie di interesse cinegetico,
- b) diminuire l'impatto predatorio su specie di interesse zootecnico;

per i corvidi:

- a) diminuire l'impatto predatorio su specie faunistiche di particolare interesse cinegetico o protezionistico,
- b) diminuire i danni all'agricoltura;

per la specie nutria:

- a) diminuire l'impatto sulle arginature e le opere di contenimento e canalizzazione idrica,
- b) diminuire i danni all'agricoltura,
- c) ridurre l'impatto sulle fitocenosi e sugli uccelli nidificanti;

per la specie silvilago:

- a) diminuire i danni all'agricoltura,

- b) prevenire la competizione od il veicolo di malattie ad altre specie.
2. I piani di controllo vengono redatti in base al preventivo utilizzo di metodi di prevenzione ecologici quali:
- il trattamento dei semi con repellenti,
 - l'utilizzo di dissuasori visivi in prossimità del periodo di maturazione dei frutti,
 - l'utilizzo di recinzioni elettrificate o meccaniche fisse nel caso di piccoli appezzamenti destinati a colture di pregio,
 - la protezione meccanica degli argini mediante l'utilizzo di reti metalliche a maglia fine,
 - altri sistemi utili al raggiungimento dello scopo quali, ad esempio, la graduale diminuzione dei quantitativi di fauna selvatica proveniente da allevamenti e/o di importazione immessi senza preambientamento nelle Z.R.C. e sul territorio a caccia programmata.
- In caso di inefficacia o elevato rapporto costi/benefici si potrà ricorrere ad altri sistemi di controllo, previa esibizione di una specifica documentazione, dettagliata di seguito.
3. I piani di controllo devono essere redatti in modo da contenere:
- il resoconto dei danni relativi alle attività agricole suddivisi per:
 - specie,
 - data,
 - numero di denunce,
 - importo periziato complessivo,
 - tipologia di coltura colpita sulla base delle categorie individuate dalla Regione,
 - comune/località in cui è avvenuto il danno;
 - il resoconto dei danni relativi ad animali domestici ed alle specie predate;
 - il resoconto dei danni relativi ad incidenti automobilistici;
 - la stima di consistenza e densità attuali delle popolazioni, desunta dai dati di censimento;
 - la percentuale di popolazione che si intende prelevare sulla consistenza stimata, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra;
 - la consistenza e le densità obiettivo, a cui rapportare i dati di censimento, al termine del triennio;
 - il calendario dei prelievi per specie secondo le indicazioni di seguito riportate:

VOLPE

- alle tane: febbraio - luglio;
- con arma da fuoco alla cerca, anche notturna con l'ausilio del faro o all'aspetto: tutto l'anno ad esclusione del periodo aprile - agosto;
- completamento dei piani di prelievo approvati dalla Giunta regionale per il periodo dell'attività venatoria prevista nel calendario venatorio regionale: gennaio in caso di terreno totalmente o parzialmente coperto di neve;
- negli istituti di gestione (Z.R.C., OASI, A.C.S., A.F.V., Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna) e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 1000 metri per interventi volti al contenimento dell'azione predatoria su popolazioni di piccola selvaggina (galliformi e lepre) ove non viene praticata alcuna forma di ripopolamento artificiale di piccola selvaggina indipendentemente dall'origine dei capi e dalle tecniche di immissione impiegate. Eventuali eccezioni possono essere costituite da programmi di reintroduzione o di rafforzamento temporaneo (massimo tre anni) di popolazioni fortemente depauperate; in questo caso il prelievo delle specie immesse deve essere sospeso per l'intera durata del programma.

CORNACCHIA GRIGIA e NERA e RELATIVI IBRIDI, GAZZA, GHIANDAIA.

- cattura con gabbie-trappola e successiva soppressione e con arma da fuoco, ad esclusione dello sparo al nido, tutto l'anno:
 - nelle zone in cui si rileva il maggior impatto dei corvidi e nei periodi critici per il danneggiamento per ciascuna coltura.

CORNACCHIA GRIGIA e NERA e RELATIVI IBRIDI, GAZZA

- cattura con gabbie-trappola e successiva soppressione e con arma da fuoco, ad esclusione dello sparo al nido, tutto l'anno:
 - negli istituti di gestione (Z.R.C., OASI, A.C.S., A.F.V., Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna) e nei territori adiacenti a tali Istituti per una fascia di massimo 1000 metri per

interventi volti al contenimento dell'azione predatoria su popolazioni di piccola selvaggina (galliformi e lepre) ove non viene praticata al cuna forma di ripopolamento artificiale di piccola selvaggina indipendentemente dall'origine dei capi e dalle tecniche di immissione impiegate. Eventuali eccezioni possono essere costituite da programmi di reintroduzione o di rafforzamento temporaneo (massimo tre anni) di popolazioni fortemente depauperate; in questo caso il prelievo delle specie immesse deve essere sospeso per l'intera durata del programma.

NUTRIA

- a) cattura con gabbie-trappola: tutto l'anno;
- b) con arma da fuoco: tutto l'anno. Nei mesi invernali/primaverili principalmente in occasione di prolungate gelate.

SILVILAGO

- a) con arma da fuoco anche notturno alla cerca con l'ausilio del faro, cattura con reti e successiva soppressione: tutto l'anno.

CINGHIALE

La formulazione dei piani di controllo, in attuazione della l.r. 9/2000, deve prevedere i seguenti periodi di prelievo:

- a) periodo gennaio-febbraio-marzo:
 - azione di controllo preventivo su tutto il territorio regionale;
- b) restanti periodi dell'anno:
 - operazioni di pronto intervento a fronte di danneggiamenti contingenti alle colture agricole in atto,
 - operazioni di contenimento programmato su aree ove si realizzino anomale concentrazioni di animali o di danno, ovvero si manifesti particolare allarme sociale per la presenza di cinghiali in prossimità di abitazioni o di vie di comunicazione;

con arma da fuoco alla cerca, anche notturna con l'ausilio del faro o all'aspetto: tutto l'anno.

D - APPROVAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO

I piani di controllo predisposti dalle province, sulla base delle indicazioni riportate nei punti precedenti, sono approvati, sentito l'ISPRA, dalla Giunta regionale con cadenza triennale con verifica intermedia del risultato delle azioni.

E - RENDICONTAZIONE

I soggetti autorizzati all'attuazione dei piani di controllo trasmettono alla provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno i risultati degli interventi effettuati nell'anno precedente. Le province trasmettono alla Regione i dati delle operazioni di controllo relativi a ciascun anno, per il successivo inoltrare all'ISPRA.